



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ai Sig.ri Presidenti e Magistrati delle Sezioni Penali

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente delle Camere Penali

Al Sig. Dirigente del Tribunale

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Sede

Oggetto: Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze penali dibattimentali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art 83, commi 6° e 7°, lett. d), DL 18/2020 e dell'art. 36, comma 1°, D.L. n° 23/2020

IL PRESIDENTE

all'esito della riunione svoltasi il 6 aprile 2020 con i giudici delle sezioni dibattimentali, della riunione tenutasi il 24 aprile 2020 con i rappresentanti dell'Avvocatura bolognese, della Procura della Repubblica e delle sezioni dibattimentali e del confronto con le autorità sanitarie, previo apposito sopralluogo avvenuto anche alla presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine, in merito alla situazione logistica del Tribunale

DISPONE

Principi generali in merito alla ripresa dell'attività giurisdizionale

Le linee guida, al momento, sono dettate per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, allo stato data finale dell'emergenza sanitaria ex DL 28/2020.

Sarà possibile una rimodulazione in caso di ulteriore proroga della data e, se necessario, in relazione al trasferimento del 'comparto' penalistico del Tribunale nell'edificio della c.d. "ex Maternità", i cui lavori sono ripresi e dovrebbero concludersi entro giugno, con ripresa delle attività nei nuovi locali da settembre.

Il principio regolatore generale, alla base delle direttive e che ne deve orientare la concreta applicazione, è che tutte le attività del giudice del dibattimento penale devono essere svolte in modo da assicurare le primarie esigenze di carattere sanitario di questa fase e di quelle che eventualmente dovessero seguirla.

Le previsioni che seguono tendono quindi a contemperare la progressiva ripresa dell'attività giudiziaria con l'assoluta necessità di prevenire il contagio che potrebbe produrre un nuovo blocco anche parziale dell'attività stessa.

Ciò premesso, le prescrizioni sono le seguenti:

1. Tutte le udienze si terranno a porte chiuse, come prescrive la legge
2. Deve essere evitata ogni forma di assembramento nei corridoi e nelle aree antistanti le aule d'udienza
3. A tal fine i processi saranno chiamati uno alla volta in orari differenti e se necessario saranno in parte ricalendarizzati, sia per ciò che concerne la data dell'udienza stessa, sia per ciò che concerne l'ora e l'aula nel caso il processo dovesse trattarsi nella giornata di udienza già fissata
4. Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza riorganizzare la logistica in modo da prevenire assembramenti, soste indesiderate, incontri e incroci tra persone non a distanza di sicurezza nonché le zone di attesa, come concordato nel corso dell'ispezione col Consiglio dell'Ordine
5. Ciascun giudice chiamerà il processo successivo dopo avere areato l'aula d'udienza. Se possibile e non vi sia disturbo all'udienza le finestre saranno tenute aperte, in modo da tenere costante l'aerazione.
6. Gli avvocati e le parti resteranno in attesa in zone specifiche del palazzo, destinate esclusivamente all'attesa dell'udienza penale cui la zona accede; a tale area si sarà ammessi solo se si attende la successiva chiamata del processo
7. Saranno utilizzate per il dibattimento solo le aule più grandi e quelle che meglio consentono il rispetto delle suddette esigenze. Per le udienze collegiali l'aula 11 e in subordine, in caso di concomitanze, le aule 1 e 2: per quest'ultima si sta provvedendo a ripristinare l'originaria camera di consiglio in modo da evitare che i giudici debbano attraversare in entrata e in uscita tutta l'aula e il corridoio per ritirarsi in camera di consiglio. Sia nell'aula 1 che nella 2 si attueranno opportune modifiche logistiche per assicurare il rispetto delle distanze minime tra le persone.

Nel caso in cui le cautele nella tenuta delle udienze in questa fase non dovessero consentire la celebrazione di tutti i processi già fissati, si dovrà attingere a criteri predefiniti per selezionare i processi da svolgere – in quanto connotati da caratteri che ne rendono prioritaria la trattazione – e quelli da rinviare, con ricalendarizzazione sul ruolo dello stesso giudice ovvero con assegnazione al ruolo aggiuntivo del G.O.P., 'competente' secondo le regole tabellari vigenti in ciascuna delle sezioni.

La ripresa dovrà conformarsi alle modalità con cui in generale andranno attenuandosi i vincoli relativi alla libertà di movimento delle persone sul territorio, e ai vincoli gravanti sulla dirigenza amministrativa nell'organizzare la ripresa del lavoro delle cancellerie in un contesto normativo che ha visto una drastica riduzione della presenza del personale in ufficio.

In ogni caso le scelte operative consentite del giudice non dovranno essere pregiudicate da deficit della struttura amministrativa servente.

In questa ottica – in particolare per i processi monocratici, quelli che per numero implicano un impatto molto più significativo pure (appunto) sul lavoro delle cancellerie – la ripresa dell'attività sarà scandita da criteri differenziati in relazione a due diversi periodi, quello dal 12 al 31 maggio 2020 e quello dal 1 al 31 luglio 2020.

Resta fermo che saranno tenute da ciascun giudice togato le udienze come già previste dal calendario annuale, salva sempre la possibilità, ove le risorse lo permettano, del ricorso ad udienze straordinarie;

in vista del trasferimento di un'ulteriore quota dei processi ai G.O.P., si profila l'esigenza di adottare soluzioni anche innovative per adeguare al maggior carico di processi che confluirà sui ruoli degli stessi G.O.P. il numero complessive delle loro udienze.

La legge 24 aprile 2020 nel convertire il DL 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto nell'art 83 il comma 12 bis che consente le udienze penali da remoto.¹ Il successivo DL 28/2020 ha introdotto ha aggiunto alla fine del comma 12 bis il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti»;

Pertanto solo nei casi previsti dalla legge, o in quelli in cui vi sia consenso delle parti, il giudice valuterà se tenere l'udienza di presenza o da remoto, e prima di rinviare la causa darà conto dell'inopportunità di tenere l'udienza da remoto, avendo essenzialmente riguardo ad esigenze di efficienza in termini di rapporto costi benefici tra risultati conseguibili e risorse di tempo da impiegare per portare a compimento l'udienza da remoto, in rapporto a tutti gli adempimenti previsti, alla diversa composizione dei processi chiamati alla stessa udienza, alle risorse di cancelleria disponibili, alla natura del processo e alle attività da svolgere, alla disponibilità del difensore d'ufficio immediatamente reperibile, ai mezzi tecnici disponibili.

I procedimenti collegiali

Dal 12 maggio 2020 i procedimenti collegiali, dibattimentali e camerale, riprenderanno il loro corso ordinario, nel rispetto degli esposti principi generali.

Si tratta invero dei procedimenti che l'ordinamento devolve ad un giudice collegiale proprio in ragione della loro superiore rilevanza; e d'altronde dei procedimenti che – tendenzialmente – meglio si prestano ad essere trattati con modalità conformi a detti principi, perché fissati in numero sensibilmente minore, rispetto ai processi monocratici, per ogni singola udienza.

Resta peraltro stabilito – e comunque esclusa l'ipotesi di processi con imputati sottoposti a misura cautelare – nei casi in cui il numero degli imputati o più in generale delle parti private, e dei rispettivi

¹ Questo il testo:

« 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione – 56 – giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.»

difensori, rendesse *ipso facto* impraticabile, a giudizio del presidente del collegio, la possibilità di celebrare l'udienza con modalità funzionali alle ineludibili esigenze di sicurezza sanitaria, la trattazione dovrà essere differita, esclusa sempre espressamente la possibilità di celebrare l'udienza da remoto.

Nel caso in cui invece fosse il numero dei testi a rivelarsi non compatibile rispetto a dette esigenze, il rimedio non sarà il mero differimento, bensì la ricalendarizzazione dell'attività, atta a distribuire l'istruttoria su una o più successive udienze.

L'operatività delle deroghe in questione, ovviamente, sarà condizionata in premessa dalla valutazione attinente ai tempi di maturazione dei termini prescrizionali.

I procedimenti monocratici

Nel periodo dal 12 al 31 maggio 2020 saranno senz'altro trattati, indipendentemente dal titolo di reato:

- a) gli incidenti di esecuzione
- b) i processi in cui siano o siano state applicate misure cautelari
- c) i processi con beni patrimoniali in sequestro, salvo la modestia del valore
- d) i processi chiamati soltanto per attività di discussione ovvero già definibili sulla base degli atti di indagine o ancora quelli in cui si profili la concreta possibilità di un'integrale acquisizione dei medesimi atti di indagine
- e) i processi chiamati all'udienza c.d. di "smistamento", limitatamente a quelli rientranti nelle categorie di priorità che nel prosieguo si indicheranno; quelli non rientranti in tali categorie saranno rinviati sui ruoli dei G.O.P. con decreto adottato fuori udienza. Indipendentemente dalla priorità saranno trattati gli smistamenti dei processi da udienza preliminare. Prima di procedere al rinvio il giudice valuterà il complessivo carico dell'udienza e la possibilità di dislocare in orari differenziati i processi chiamati all'udienza sia di prima udienza che di trattazione e decisione. Nel valutare il carico dell'udienza terrà conto della possibilità di celebrare il processo da remoto.
- f) I processi con imputati che in caso di condanna potrebbe essere giudicati socialmente pericolosi ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione

Nel periodo dal 1 giugno 2020 in avanti – oltre a quelli sopra elencati – saranno inoltre trattati, qualunque sia l'attività da svolgere e salva la precisazione che sarà di seguito operata, i processi qualificabili come prioritari e cioè quelli relativi alle seguenti fattispecie di reato:

reati tributari, bancari e societari

reati ambientali

art. 572 c.p.

art. 586 c.p.

art. 589 c.p.

art. 589 bis c.p.

art. 590 terzo comma c.p.

art. 590 bis e ter

art. 590 sexies c.p.

art. 612 *bis* c.p.

art. 624 *bis* c.p., limitatamente all'ipotesi di furto in abitazione (anche in forma tentata)

art. 609 *quinquies* c.p.

art. 609 *undecies*

art. 628 c.p.

art. 629 c.p.

art. 640 comma 2°, c.p., ad esclusione delle ipotesi di danno modesto

art 640 *bis* c.p.

art. 643 c.p.

artt. 2, 4 e 7 L. 895/67

art. 23 L.110/75

Inoltre devono ritenersi comunque prioritari i processi nei quali sia costituita una parte civile, quando essa non sia una persona fisica o una associazione di persone.

Anche in questo caso resta peraltro stabilito che là dove nei processi prioritari il numero degli imputati o più in generale delle parti private, e dei rispettivi difensori, rendesse *ipso facto* impraticabile la possibilità di celebrare l'udienza con modalità funzionali alle ineludibili esigenze di sicurezza sanitaria, la trattazione dovrà essere differita.

Nel caso in cui invece fosse il numero dei testi, in particolare superiore a cinque, a rivelarsi non congeniale rispetto a dette esigenze, il rimedio non sarà quello del mero differimento, bensì della ricalendarizzazione dell'attività atta a distribuire l'istruttoria su una o più successive udienze.

E sempre dovendosi valutare i tempi di maturazione dei termini prescrizionali.

E' nella discrezionalità del giudice valutare la necessità di trattare altri processi tra quelli non inseriti nelle categorie di priorità, compresi i processi con parte civile diverse dalle sopra indicate.

Processi davanti ai GOP

Il regime delle priorità per i giudici onorari deve essere modulato in base alla diversa tipologia dei processi da questi ultimi trattati.

In particolare, nell'ambito di tali processi devono ritenersi prioritari:

1. quelli in cui sia costituita una parte civile
2. quelli relativi a reati commessi dal 1 giugno 2015 a tutto il 2016, in quanto più prossimi alla prescrizione e tuttavia, ove definiti, suscettibili di essere trattati in appello.

Le modalità di rinvio

E' necessario stabilire le modalità con le quali dovrà procedersi ai rinvii dei processi che non andranno trattati all'udienza che in atto risulta ancora fissata (o che dovranno essere distribuiti anche su altre udienze).

Si tratta di aspetto che riguarda in massima parte i processi monocratici: per i processi collegiali l'ipotesi del rinvio (o della calendarizzazione) è infatti circoscritta, in via residuale, a quelli contraddistinti dal significativo numero di parti ovvero di testi da escutere.

Occorre a tal fine individuare una soluzione atta a conciliare:

- l'esigenza di sgravare le cancellerie dall'enorme mole di lavoro imposta dalla generalizzata pratica dei rinvii 'fuori udienza' (qual è quella che al momento è operante, ma in una situazione di consistente contrazione dell'attività giurisdizionale che con la ripresa andrà via via attenuandosi)
- l'esigenza di evitare, al contempo, che tutti i rinvii siano invece disposti in udienza, ciò che – imponendo a tutti i difensori dei relativi procedimenti di convergere appunto in udienza – finirebbe con il frustrare le istanze di sicurezza sanitaria che queste linee guida mirano a soddisfare
- l'esigenza di far conoscere alle parti – con congruo anticipo – quali tra i procedimenti fissati per ogni singola udienza saranno trattati e quali invece rinviati, sia allo scopo di evitare che convergano in udienza i difensori dei procedimenti che in realtà sono destinati ad essere rinviati, sia allo scopo di consentire a ciascuna delle parti, per i processi che invece sono destinati ad essere celebrati, una tempestiva citazione di testi e consulenti
- l'esigenza, ancora, di assicurare che i rinvii siano comunque disposti con modalità che *formalmente* ne garantiscano la conformità al dettato normativo e ad un tempo con modalità che *di fatto* rendano agevolmente conoscibile, seppure *ex post*, ai difensori interessati, la data del rinvio.
- L'esigenza che i processi per cui sia stata disposta la trattazione da remoto siano svolti secondo modalità ben definite in relazione alla vigente disciplina legislativa.


In questa ottica, ciascun giudice monocratico consegnerà alla Cancelleria – con congruo anticipo – il 'ruolino d'udienza' con l'indicazione dei processi da rinviare e da trattare nonché di quelli da trattare da remoto. La Cancelleria provvederà a pubblicare detto 'ruolino' sul sito del Tribunale e ad effettuare la comunicazione prevista per la trattazione da remoto.

La data del rinvio sarà formalmente disposta in udienza davanti al difensore che il giudice nominerà d'ufficio tra quelli presenti per i processi che invece dovranno essere trattati; ove non sia possibile procedere ad una nomina con questa modalità, sarà sollecitato per via telefonica ad intervenire al più presto il difensore immediatamente reperibile, che Consiglio dell'Ordine e camera penale si incaricheranno di indicare preventivamente per ogni giornata d'udienza, compresi i processi da trattare da remoto.

Dopo l'udienza, quando il Cancelliere avrà provveduto ad annotare l'esito dei singoli processi, eventualmente con la relativa data di rinvio, il 'ruolino' così completato sarà pubblicato sul suddetto sito, in modo che i difensori interessati ne possano avere diretta conoscenza.

Analogha modalità sarà impiegata, con i dovuti accorgimenti relativi all'indicazione del numero di testi da sentire, quando si dovrà ridurre l'attività istruttoria da svolgere nella singola udienza.

Bologna, - 5 MAG 2020


Il Presidente
(dott. Francesco Caruso)